



Giustizia Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n.04/2013

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente
PENNISI	Avv. Fabio	Componente

sul ricorso in appello del sodalizio POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Sez. Tennistavolo A.S.D. di Montichiari (BS), avverso la Decisione del Giudice Unico Lombardia n. 6/13 dell'11/06/2013, comunicata via mail il 2.7 successivo

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

con ricorso datato 09.07.2013, pervenuto il 10/07/2013, la Polisportiva Centro Giovanile A.S.D. appellava il provvedimento in epigrafe, chiedendo di essere ammessa a disputare "di diritto" il Campionato Regionale di Serie D1/M per la stagione sportiva 2013-2014. .

Lamentava infatti il sodalizio che in occasione dei Play Off del Campionato Serie D2/M - Provincia di Brescia – stagione 2012-2013 "... *su indicazione del Presidente Provinciale*" non aveva potuto schierare "... *un atleta [Giuseppe Bellandi – n.d.r.] che aveva disputato una sola gara nel girone d'andata, come da regolamento regionale*" mentre "*Nel regolamento del campionato provinciale non si fa riferimento al regolamento interno del Comitato Regionale, bensì si cita esplicitamente "per quanto non previsto si applica integralmente il Regolamento dei Campionati Nazionali a squadre" [...] Solo in una comunicazione 11/13 datata 30 aprile si va a modificare quanto specificato nel regolamento sopracitato e si introduce che "ai fini del corretto svolgimento delle competizioni vengono adottati i criteri indicati all'art. 1 del Regolamento Regionale valido per la serie C2 e D1 nel quale si specifica che < alla fase dei Play Off potranno partecipare alle gare solo gli atleti che abbiano disputato (con partite effettuate) entro la fine del girone d'andata, due giornate di campionato)". Peccato che a tale data il girone d'andata fosse ampiamente finito*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

ITTF • ETTU

E' infatti indubbio che il Campionato di Serie D2/M cui ha preso parte la Polisportiva Centro Giovanile Montichiari soggiaceva al "REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI A SQUADRE DI SERIE "D2" 2012/2013" specificamente dettato dal C.P. FITET di Brescia all'inizio della stagione sportiva; documento questo che da un lato non limita in alcun modo la partecipazione degli atleti alla fase di Play Off - men che meno in relazione alla disputa di un numero minimo di giornate e/o di partite durante il girone di andata - e, dall'altro, contiene una "norma di chiusura" che testualmente recita "Per quanto non previsto si applica integralmente il Regolamento dei Campionati Nazionali a Squadre" il quale, a sua volta, non contiene sbarramenti circa la libera partecipazione ai Play Off da parte di tutti gli atleti regolarmente tesserati, già impiegati nei gironi di andata e ritorno.

Orbene, in una situazione siffatta, non è possibile aderire al (pur pregevole) ragionamento operato dal G.U.R. Lombardia, secondo cui sarebbe "...implicito ed evidente che nel rinvio operato dal Regolamento Provinciale al Regolamento Nazionale debba ritenersi incluso anche quanto previsto da atti normativi ad esso sottoposti e ai quali fa rinvio lo stesso Regolamento Nazionale (art. 2, co. 1, cit.) [...] atteso che il Regolamento Nazionale non disciplina la fase dei Play Off, disciplina fatta propria dalla competenza regolamentare di dettaglio del Regolamento Regionale che [...] contiene l'unica disciplina organica, a livello federale, dei Play Off [...] la disciplina in esso contenuta è espressamente richiamata come applicabile dal Regolamento Nazionale al quale fa rinvio il Regolamento Provinciale "per quanto non previsto", ad essa deve dunque aversi riguardo, allo stato della normativa federale vigente, ai fini dell'individuazione delle norme che li regolano".

Ed invero, di fronte al tenore inequivoco del Regolamento specifico (che non pone alcuna condizione per la partecipazione ai Play Off da parte degli atleti) e della norma di chiusura in esso contenuta (che richiama espressamente il solo Regolamento dei Campionati Nazionali a Squadre) non può in alcun modo concludersi con il primo Giudice "... che l'assetto normativo di ogni campionato organizzato a livello provinciale è costituito dal complesso di norme che presiedono i Campionati ai sensi del detto Regolamento (e dunque, con competenza di dettaglio "a cascata", a partire da quelle nazionali, a quelle regionali e fino a quelle provinciali) [e che] il Regolamento approvato dal Comitato Regionale contenga le regole applicabili ai Play Off ai quali i Regolamenti eventualmente adottati dai Comitati Provinciali devono conformarsi, salva espressa previsione di derogabilità delle relative disposizioni"; ciò, a maggior ragione, in quanto anche la limitazione contenuta nel Regolamento Regionale (art. 8) risulta dettata per il solo Campionato di Serie C2/M - non quindi per quello di Serie D2/M - rendendo così impossibile per chiunque sia di considerarla applicabile ad altro Campionato sia di adottare per tempo le contromisure del caso.

Né può soccorrere il richiamo all'art. 12 disp. att. c.c. in materia di interpretazione analogica, trattandosi di disposizione eccezionale che deroga al generale principio della libera partecipazione all'attività agonistica da parte di tutti gli atleti regolarmente tesserati, mentre l'aver circoscritto l'ambito della predetta limitazione al solo Campionato di Serie C2/M esclude anche che la norma possa essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la "regula juris" a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati. .

E' noto infatti che - in assenza di preciso richiamo - nessun principio dell'ordinamento né alcuna specifica disposizione di legge prescrive l'applicazione estensiva di disposizioni e criteri dettati nella disciplina di un determinato rapporto a fattispecie diverse.

Da ultimo, va detto che il sodalizio appellante, per effetto della mancata convocazione dell'atleta Bellandi - non disponendo di un terzo giocatore - è risultato impossibilitato *tout court* a partecipare ai Play Off Serie D2/M, perdendo in tal modo la *chance* di essere promosso in Serie D1/M nella stagione sportiva successiva. Inoltre, il lasso di tempo intercorso tra il deposito della decisione impugnata (11.6.2013) e la comunicazione della stessa a norma di quanto previsto ex art. 18 n. 2 Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale (2.7.2013) ha determinato un ritardo tale nella proposizione del ricorso (9.7.2013) e nella conseguente trattazione dello stesso, da concedere quale unico rimedio praticabile quello



dell'ammissione di diritto della Polisportiva Centro Giovanile A.S.D. Montichiari al Campionato Regionale di Serie D1/M organizzato dal C.R. FITET Lombardia per la stagione sportiva seguente (2013 – 2014).

Alle considerazioni suesposte, che assorbono e superano ogni altro argomento, consegue l'integrale accoglimento dell'appello con ogni provvedimento consequenziale.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, annulla la decisione impugnata.

Ordina al G.U.R. del C.R. FITET Lombardia di ammettere la POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Sez. Tennistavolo A.S.D. di Montichiari (BS) al Campionato Regionale di Serie D1/M per la stagione sportiva 2013-2014, apportando alla classifica e ai calendari tutte le modifiche e/o integrazioni dovute, connesse e/o conseguenti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Roma lì, 15 luglio 2013

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli